



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 giugno 2011 (07.07)
(OR. en)**

11048/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0278 (COD)**

**CODEC 965
ECOFIN 313
UEM 216
PE 259**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti / Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro – Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Bruxelles, 22-23 giugno 2011)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, on. Sylvie GOULARD (ALDE/ADLE - FR), ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione contenente due emendamenti (emendamenti 1 e 2).

Il gruppo politico ALDE ha presentato un emendamento (emendamento 3). I gruppi politici S&D e Verts/ALE hanno presentato sei emendamenti (emendamenti da 4 a 9).

II. DISCUSSIONE

La discussione del 22 giugno 2011, svoltasi su base congiunta, è sintetizzata nel documento 11022/11.

III. VOTAZIONE

Il 23 giugno 2011 il Parlamento ha adottato un emendamento (emendamento 2) alla proposta della Commissione, mentre la votazione della risoluzione legislative è stata rimandata a una seduta successiva.

Il testo dell'emendamento adottato figura nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

Sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro *I**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata il 23 giugno 2011 come segue¹:

[Em. 2]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea²,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0180/2011).

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

² *GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.*

³ GU C

considerando quanto segue:

- (1) È particolare interesse e responsabilità degli Stati membri la cui moneta è l'euro condurre politiche economiche che promuovano il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria ed evitare politiche che la mettono a repentaglio.
- (2) Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consente l'adozione di misure specifiche nell'area dell'euro che vanno al di là delle disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri.
- (2 bis) L'esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria hanno evidenziato la necessità di una governance economica potenziata nell'Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo e su un quadro di sorveglianza più solido delle politiche economiche nazionali a livello di Unione.*
- (2 ter) Il quadro rafforzato della governance economica dovrebbe basarsi su diverse politiche interconnesse e coerenti fra loro a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che ponga l'accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un quadro efficace per prevenire e correggere il disavanzo statale eccessivo (il patto di stabilità e crescita), su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali, nonché su una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico.*
- (2 quater) Il patto di stabilità e crescita e l'intero quadro della governance economica dovrebbero integrare una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione ed essere compatibili con tale strategia. Tali interrelazioni non dovrebbero comportare deroghe alle disposizioni del patto di stabilità e crescita.*
- (2 quinquies) Il rafforzamento della governance economica dovrebbe comportare una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.*
- (2 sexies) Il conseguimento e il mantenimento di un mercato interno dinamico dovrebbero essere considerati elementi del funzionamento adeguato e corretto dell'unione economica e monetaria.*
- (2 septies) Occorre che la Commissione svolga un ruolo di coordinamento più attivo nelle procedure di sorveglianza rafforzata, principalmente per quanto concerne le valutazioni, il monitoraggio, i sopralluoghi, le raccomandazioni e gli avvertimenti per Stato membro.*
- (2 octies) È opportuno che la Commissione svolga un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti per ciascuno Stato membro. In particolare, occorre limitare il ruolo del Consiglio all'eventuale imposizione di sanzioni ed è opportuno che in seno a tale Istituzione si ricorra alla votazione a maggioranza qualificata inversa.*

(2 nonies) Potrebbe essere instaurato un dialogo economico con il Parlamento europeo, che consenta alla Commissione di rendere pubbliche le sue analisi, affinché il Presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il Presidente del Consiglio europeo o il Presidente dell'Eurogruppo possano discuterne. Un siffatto dibattito pubblico potrebbe permettere di affrontare le ricadute delle decisioni nazionali e rendere possibile una pressione tra pari a livello pubblico. La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato dalle decisioni del Consiglio, adottate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, di partecipare a uno scambio di opinioni.

(3) Per rendere ancora più effettiva l'applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro sono necessarie ulteriori sanzioni. Occorre che dette sanzioni accrescano la credibilità del quadro di sorveglianza di bilancio dell'Unione.

(4) È opportuno che le disposizioni fissate dal presente regolamento stabiliscano meccanismi equi, tempestivi, gradualmente ed effettivi che garantiscano la conformità alla parte preventiva e a quella correttiva del patto di stabilità e crescita, in particolare al regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche¹, e al regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, *in cui si esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo statale e al debito pubblico*².

(5) Occorre che le sanzioni previste nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita a carico degli Stati membri la cui moneta è l'euro *ai sensi del presente regolamento* incitino questi ultimi ad *adeguarsi all'obiettivo di bilancio* a medio termine e a rispettarlo.

(5 bis) Onde evitare il travisamento, dovuto a un'azione deliberata o a una negligenza grave, dei dati governativi sul disavanzo e sul debito, che costituiscono un input fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea, è opportuno irrogare un'ammenda allo Stato membro responsabile di un tale travisamento.

(6) *Al fine di integrare le norme sul calcolo delle ammende irrogate per la manipolazione delle statistiche e sulla procedura che deve seguire la Commissione per indagare su tali azioni, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione in materia di criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda e per lo svolgimento delle indagini da parte della Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.*

In sede di preparazione e redazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

¹ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

² GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

- (7) Nella parte preventiva del patto di stabilità e crescita è opportuno che ***l'adeguamento e l'aderenza all'obiettivo di bilancio a medio termine siano garantiti dall'obbligo*** di costituire un deposito fruttifero, imposto temporaneamente ad uno Stato membro la cui moneta è l'euro che non stia compiendo sufficienti progressi verso il risanamento di bilancio. Tale misura verrebbe imposta qualora uno Stato membro, ***pur presentando un disavanzo inferiore al 3% del PIL, si discosti sensibilmente dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso necessario a conseguirlo senza correggere tale deviazione.***
- (8) Occorre che il deposito fruttifero imposto venga restituito allo Stato membro interessato, ***contestualmente*** maggiorato degli interessi, una volta che il Consiglio si sia accertato che è stata posta fine alla situazione che ne ha motivato la costituzione.
- (9) Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita occorre che le sanzioni a carico degli Stati membri la cui moneta è l'euro assumano la forma di un obbligo di costituire un deposito infruttifero collegato alla decisione del Consiglio che accerta l'esistenza di un disavanzo eccessivo, ***se nella parte preventiva del patto di stabilità e crescita è già stata imposta allo Stato membro interessato la costituzione di un deposito fruttifero o nei casi di inosservanza particolarmente grave degli obblighi giuridici derivanti dalla politica di bilancio definita dal patto stesso***, e di un obbligo di pagare un'ammenda in caso di mancato rispetto della raccomandazione del Consiglio di correggere il disavanzo eccessivo. ■
- (9 bis) ***Onde evitare l'applicazione retroattiva delle sanzioni previste nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita ai sensi del presente regolamento, le suddette sanzioni si dovrebbero comunque applicare soltanto per quanto riguarda le pertinenti raccomandazioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, quarto comma del regolamento (CE) n. 1466/97 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, per evitare l'applicazione retroattiva delle sanzioni previste nel quadro della parte correttiva del patto di stabilità e crescita ai sensi del presente regolamento, le suddette misure si dovrebbero comunque applicare soltanto per quanto riguarda le pertinenti raccomandazioni e decisioni volte a correggere il disavanzo eccessivo, adottate dal Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***
- (10) È opportuno che l'entità del deposito fruttifero, del deposito infruttifero e dell'ammenda previsti dal presente regolamento sia stabilita in modo da garantire ***un'equa*** gradualità delle sanzioni nella parte preventiva e in quella correttiva del patto di stabilità e crescita e in maniera da costituire un incentivo sufficiente per gli Stati membri la cui moneta è l'euro a conformarsi al quadro di bilancio dell'Unione. L'ammenda comminata in virtù dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato come specificato dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1467/97¹ è costituita da una componente fissa, pari allo 0,2 % del PIL e da una componente variabile. Pertanto, la gradualità e il pari trattamento degli Stati membri sono garantiti se il deposito fruttifero, quello infruttifero e l'ammenda previsti dal presente regolamento sono pari allo 0,2% del PIL, vale a dire alla percentuale della componente fissa dell'ammenda comminata in base all'articolo 126, paragrafo 11, del trattato.
- (10 bis) ***È inoltre opportuno che la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali, possa raccomandare di ridurre l'entità della sanzione o di annullarla.***

¹ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

- (11) È opportuno che il Consiglio abbia la possibilità di ridurre o annullare le sanzioni imposte agli Stati membri la cui moneta è l'euro sulla base di una **raccomandazione** della Commissione facente seguito ad una richiesta motivata dello Stato membro interessato. Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita, occorre che la Commissione possa **raccomandare** di ridurre la sanzione o annullarla a motivo di circostanze economiche eccezionali.
- (12) Qualora sia stata posta fine alla situazione di disavanzo eccessivo è opportuno che il deposito infruttifero venga restituito e che gli interessi maturati e le ammende riscosse siano **assegnati ai meccanismi di stabilità intesi a prestare assistenza finanziaria, creati dagli** Stati membri la cui moneta è l'euro **onde salvaguardare la stabilità dell'intera area dell'euro**.
- (13) Occorre conferire al Consiglio il potere di adottare singole decisioni di esecuzione dei meccanismi sanzionatori stabiliti dal presente regolamento. Rientrando nel coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri in seno al Consiglio come previsto dall'articolo 121, paragrafo 1, del **TFUE**, le singole decisioni si inscrivono per intero nella continuità delle misure adottate dal Consiglio in conformità agli articoli 121 e 126 del **TFUE** e ai regolamenti (CE) n. 1466/97 e n. 1467/97.
- (14) Poiché il presente regolamento contiene disposizioni generali per l'effettiva applicazione dei succitati regolamenti, è opportuno che sia adottato secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 121, paragrafo 6.
- (15) Dal momento che l'obiettivo di creare un meccanismo sanzionatorio uniforme non può essere raggiunto soddisfacentemente a livello degli Stati membri, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15 bis) Onde garantire un dialogo permanente con gli Stati membri volto a conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare sopralluoghi di sorveglianza.**
- (15 ter) Occorre altresì che la Commissione effettui periodicamente una valutazione estensiva del sistema di governance economica, in particolare dell'efficacia e dell'adeguatezza dei suoi incentivi e delle sue sanzioni. Qualora necessario, dette valutazioni sono integrate dalle pertinenti proposte.**
- (15 quater) In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe tener conto della situazione economica contingente degli Stati membri interessati.**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Oggetto

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di sanzioni volto a far migliorare il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita nell'area dell'euro.
2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Capo I bis **Dialogo economico**

Articolo 1 bis

Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il Presidente dell'Eurogruppo a partecipare a una sua riunione per discutere delle decisioni adottate a norma degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato da tali decisioni di partecipare a uno scambio di opinioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "parte preventiva del patto di stabilità e crescita": il sistema di sorveglianza multilaterale organizzato dal regolamento (CE) n. 1466/97 del 7 luglio 1997;
- 2) "parte correttiva del patto di stabilità e crescita": la procedura volta a eliminare il disavanzo eccessivo degli Stati membri regolamentata dall'articolo 126 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97 del 7 luglio 1997;
- 3) circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato e del regolamento (CE) n. 1467/97.

Capo II

Sanzioni nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita

Articolo 3

Deposito fruttifero

1. Qualora **■** il Consiglio *adotti una decisione secondo cui uno Stato membro non ha dato seguito effettivo alla sua raccomandazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, la Commissione, entro 20 giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio, raccomanda a quest'ultimo di imporre* la costituzione di un deposito fruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la *raccomandazione* entro 10 giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la *raccomandazione della Commissione deliberando a maggioranza qualificata*.

2. Il deposito fruttifero *raccomandato* dalla Commissione è pari allo 0,2% del prodotto interno lordo (PIL) realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato.

■

4. *A titolo di* deroga, la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato rivolta entro 10 giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 1, può *raccomandare* di ridurre l'importo del deposito fruttifero o di annullarlo.

4 bis. Il tasso d'interesse applicato al deposito corrisponde al rischio di credito della Commissione e al relativo periodo di investimento.

5. Qualora la situazione che ha motivato la raccomandazione di cui al paragrafo 1 non sussista più, il Consiglio, su *raccomandazione* della Commissione, decide che il deposito e gli interessi maturati siano restituiti allo Stato membro interessato. Il Consiglio può modificare la *raccomandazione* della Commissione *deliberando a maggioranza qualificata*.

Capo III

Sanzioni nel quadro della parte correttiva del patto di stabilità e crescita

Articolo 4

Deposito infruttifero

1. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, che esiste una situazione di disavanzo eccessivo in un Stato membro *che ha costituito presso la Commissione un deposito fruttifero a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, oppure qualora sia accertata un'inosservanza particolarmente grave degli obblighi giuridici derivanti dalla politica di bilancio sanciti dal patto di stabilità e crescita, la Commissione, entro 20 giorni a decorrere dall'adozione della raccomandazione del Consiglio, raccomanda a quest'ultimo di imporre* la costituzione di un deposito infruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la *raccomandazione* entro 10 giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la *raccomandazione della Commissione deliberando a maggioranza qualificata*.

2. Il deposito infruttifero *raccomandato* dalla Commissione è pari allo 0,2% del PIL realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato.

■

4. ***A titolo di*** deroga la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivolta entro **10** giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 6, del trattato, può ***raccomandare*** di ridurre l'importo del deposito infruttifero o di annullarlo.

4 bis. Il deposito è costituito presso la Commissione. Se, a norma dell'articolo 3, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito fruttifero, quest'ultimo viene trasformato in deposito infruttifero.

Qualora l'entità del deposito fruttifero precedentemente costituito, maggiorato degli interessi maturati, sia superiore all'entità del deposito infruttifero imposto, la differenza viene restituita allo Stato membro.

Qualora l'entità del deposito infruttifero imposto sia superiore all'entità del deposito fruttifero precedentemente costituito maggiorato degli interessi maturati, lo Stato membro versa la differenza al momento di costituire il deposito infruttifero.

Articolo 5

Ammenda

1. ***Entro 20 giorni dall'adozione della decisione del*** Consiglio in conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, del ***TFUE secondo cui*** lo Stato membro non ha preso disposizioni efficaci ***per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione raccomanda al Consiglio di infliggere*** un'ammenda. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la ***raccomandazione*** entro **10** giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la ***raccomandazione della Commissione deliberando a maggioranza qualificata.***

2. L'importo dell'ammenda ***raccomandata*** dalla Commissione è pari allo 0,2% del PIL realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato.

4. ***A titolo di*** deroga la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivolta entro **10** giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 8, del ***TFUE, raccomanda*** di ridurre l'importo ***delle ammende o di annullarle.***

4 bis. Se, a norma dell'articolo 4, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito infruttifero, quest'ultimo è tramutato in ammenda.

Qualora l'entità del deposito infruttifero precedentemente costituito sia superiore all'entità dell'ammenda imposta, la differenza viene restituita allo Stato membro.

Qualora l'entità dell'ammenda imposta sia superiore all'entità del deposito infruttifero precedentemente costituito, o qualora non sia stato precedentemente costituito alcun deposito infruttifero, lo Stato membro versa la differenza all'atto del pagamento dell'ammenda.

Articolo 6

Restituzione del deposito infruttifero

Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare una ovvero tutte le decisioni da esso adottate, qualsiasi deposito infruttifero costituito da uno Stato membro presso la Commissione viene restituito allo Stato membro interessato.

Articolo 6 bis

Sanzioni per manipolazioni delle statistiche

1. Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di irrogare un'ammenda a uno Stato membro che, deliberatamente o per negligenza grave, travisa i dati relativi al disavanzo e al debito cui sono applicabili gli articoli 121 e 126 del trattato e il protocollo n. 12 ivi allegato.

2. Le ammende di cui al paragrafo 1 sono efficaci, dissuasive e commisurate alla natura e alla gravità della violazione e alla durata della stessa. L'ammenda non è superiore allo 0,2% del PIL.

3. Al fine di accertare l'esistenza delle violazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti del caso. Essa può decidere di avviare un'indagine ove riscontri la presenza di seri indizi sulla possibile esistenza di fatti che possono configurare una violazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione indaga sulle presunte violazioni tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate dallo Stato membro oggetto dell'indagine. Per espletare i propri compiti, la Commissione può chiedere allo Stato membro oggetto dell'indagine di fornire informazioni, nonché effettuare ispezioni in loco e accedere ai conti di tutte le entità governative ai livelli centrale, statale, locale e di sicurezza sociale. Se previsto dalla legislazione nazionale dello Stato membro oggetto dell'indagine, sarà richiesta l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria prima di effettuare qualsiasi ispezione in loco

Al termine della sua indagine e prima di presentare eventuali proposte al Consiglio, la Commissione concede allo Stato membro oggetto dell'indagine la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni indagate. La Commissione fonda la sua proposta al Consiglio unicamente sui fatti in merito ai quali lo Stato membro interessato ha avuto la possibilità di presentare osservazioni.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti della difesa dello Stato membro oggetto dell'indagine.

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo -8 bis riguardo a) ai criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda e b) alle norme dettagliate circa la procedura per la conduzione delle indagini di cui al paragrafo 3, alle misure associate e all'informativa sulle indagini, così come alle norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti della difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, le disposizioni transitorie e la riscossione delle ammende.

5. La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali il Consiglio irroga un'ammenda ai sensi del paragrafo 1. Essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda.

Articolo 6 ter

Le ammende irrogate ai sensi degli articoli da 3 a 6 sono di tipo amministrativo.

Articolo 7
Distribuzione degli interessi e delle ammende

Gli interessi maturati dalla Commissione sui depositi costituiti in conformità all'articolo 4 e le ammende riscosse conformemente *agli articoli 5 e 6 bis* costituiscono altre entrate di cui all'articolo 311 del trattato e sono *assegnati al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Non appena gli Stati membri la cui moneta è l'euro predispongano un altro meccanismo di stabilità inteso a prestare assistenza finanziaria al fine di tutelare la stabilità dell'intera area dell'euro, gli interessi e le ammende sono destinati a tale meccanismo.*

Capo IV
Disposizioni generali

Articolo -8

Esercizio della delega

- 1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.*
- 2. La delega di poteri di cui all'articolo 6 bis è conferita alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima del termine del triennio. La delega di poteri è tacitamente prorogata di periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.*
- 3. La delega di poteri di cui all'articolo 6 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica simultanea al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis entra in vigore soltanto se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

Articolo 8
Votazione in seno al Consiglio

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5 e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al precedente paragrafo s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato.

Articolo 8 bis

Riesame

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta segnatamente:

a) l'efficacia del presente regolamento, tra cui la possibilità di consentire al Consiglio e alla Commissione di intervenire per far fronte a situazioni che rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'unione monetaria;

b) i progressi nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri ai sensi del TFUE.

2. Ove opportuno, tale relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.

3. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Entro la fine del 2011, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulla possibilità di introdurre "eurotitoli".

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [xx] giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ■ ,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente